

ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO (SC) COSE E PERSONE (SP)

Si classificano in :

Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

- a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
- e) Idroestrattori a forza centrifuga



Tipo fisso (Gru a ponte)



Tipo trasferibile (gru a torre)



tipo mobile (gru su autocarro)



Tipo mobile (autogru)



Tipo fisso (gru a struttura limitata)



Tipo mobile (carrelli semoventi a braccio telescopico)¹



Idroestrattore

¹ Poiché i carrelli semoventi a braccio telescopico non rientravano in precedenti regimi di verifica, l'articolo 5.1.2 dell'allegato I al D.M. 11 aprile 2011 prescrive che, qualora tali attrezzature alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultassero già messe in servizio, la richiesta di prima verifica periodica costituisce per il datore di lavoro adempimento anche all'obbligo di comunicazione di messa in servizio.

Gruppo SP -Sollevamento persone

- a) Scale aree ad inclinazione variabile
- b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- d) Ponti sospesi e relativi argani
- e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- f) Ascensori e montacarichi da cantiere

Per **Scale aree ad inclinazione variabile**, la Circolare del Ministero del lavoro, del 23 maggio 2013, n. 18 intende “*scale munite di argano per lo sviluppo della volata e di argano per il sollevamento della volata, il cui appoggio di base abbia un blocco atto a fissare l’inclinazione della volata nella posizione di lavoro*”, destinate a consentire l’accesso in quota di uno o più operatori e le eventuali attrezzature allo scopo di effettuarvi una attività lavorativa. Per effetto di tale definizione **le scale per traslochi**, destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone), **non sono soggette alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.**



scala aerea ad inclinazione variabile

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono comprese nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 (**ponti mobili sviluppabili su carro²**) e devono essere sottoposte a verifica periodica. L'allegato VII prevede una frequenza diversa di verifica in base alla tipologia di macchina: **per i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato è prevista la verifica annuale** mentre **per i ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano è prevista la verifica biennale** (fonte: PLE NEI CANTIERI, L'uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili, INAIL, edizione 2012).



Piattaforme di lavoro elevabili o ponti mobili sviluppabili su carro motorizzato




Esempio di ponte mobile sviluppabili su carro ad azionamento manuale



Ponte sospeso



Piattaforma di lavoro su colonne (PLAC)



Montacarichi da cantiere

² Ponte Sviluppabile su Carro : “qualsiasi ripiano atto a ricevere persone e cose se installato su proprio carro di base, avente la possibilità di essere variato di quota rispetto a quella di riposo, per l'intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata” (Circolare dell'ENPI n.5-9, del 13 gennaio 1978).

Carri raccogli frutta (art. 1.1.2. DM 11-04-2011)



Le macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carri raccoglifrutta), considerate “impianti speciali” di cui al punto 9 dell’allegato A al Decreto Ministeriale 4 marzo 1982, rientrano tra le attrezzature di lavoro dell’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come ponti sospesi e relativi argani³. (fonte: Macchina agricola raccogli frutta, ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL, edizione 2014).

Pertanto, tali attrezzature di lavoro sono da sottoporre a verifiche periodiche biennali.

³ A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell’art. 21, devono essere sottoposte al regime di verifica periodica anche le attrezzature di lavoro utilizzate da componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti.

DECRETI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Decreto interministeriale 11 APRILE 2011- Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all' Allegato VII del D.Lgs. 81/08
- Decreto dirigenziale del 23/11/2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro” (G.U. n. 279 del 29/11/2012). Le tariffe sono state adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall'allegato I alla circolare n. 03/2015 del 30/03/2015
- Accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Decreto Dirigenziale del 18 marzo 2016 - Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

CIRCOLARI

- Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
- Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 - Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
- Circolare n. 25/2012 del 25/10/2012 - Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi moto agricole.
- Circolare n. 30/2012 del 24/12/2012 - Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghie applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette “ bracci gru”.
- Circolare n. 31/2012 del 24/12/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE
- Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all' articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
- Circolare n. 18/2013 del 23/05/2013 - Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
- Circolare n. 31/2013 del 18/07/2013 - Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
- Circolare n. 5/2015 del 3 marzo 2015 – Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

A CHI RIVOLGERSI

- a) **Verifica periodica:** ATS_ASL/ARPA competente per territorio oppure Soggetti Privati Abilitati dal Ministero del Lavoro. [Modulo richiesta verifica periodica successiva alla prima](#)
- b) **Prima verifica periodica:** Inail [competente per territorio](#). É necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato a cui affidare la verifica, nel **caso in cui l'Istituto non sia in grado di eseguire la verifica entro 45 giorni dalla sua richiesta**.

MESSA IN SERVIZIO

La denuncia di messa in servizio di attrezzature riportate nel presente documento deve essere inoltrata al dipartimento INAIL (ex ISPESL) competente per territorio così come disposto dall'art. 11, comma 3, DPR n. 459/96

VERIFICA PERIODICA. DEFINIZIONI

- a) Verifica periodica:** Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
- b) Prima verifica** precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE DURANTE VERIFICHE

Nel corso delle verifiche periodiche deve essere esibita la seguente documentazione:

1. dichiarazione CE di conformità ovvero libretto omologazione ENPI/ISPESL,
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l'uso;
6. eventuali verbali di verifiche precedenti;
7. risultanze **indagini supplementare**⁴ (nel corso delle verifiche periodiche, **sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppari su carro ad azionamento motorizzato-PLE**, devono essere esibite, dal datore di lavoro, le risultanze delle indagini supplementari, effettuate secondo le norme tecniche (cfr.punto 3.2.3. Allegato II DM 11 aprile 2011)

FINALITA' DELLE VERIFICHE

Le verifiche periodiche sono finalizzate a:

- a) **identificare l'attrezzatura di lavoro** in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione di cui al punto precedente.
- b) **accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro** sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- c) **verificare la regolare tenuta del «registro di controllo»**, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
- d) **controllarne lo stato di conservazione**;
- e) **effettuare le prove di funzionamento** dell'attrezzatura di lavoro e di **efficienza** dei dispositivi di sicurezza.

⁴ Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (punto 2 Allegato II DM 11 aprile 2011).

CHI DEVE FARE LA RICHIESTA

- a) Il Datore di lavoro della ditta utilizzatrice dell'apparecchio di sollevamento o suo delegato.
- b) Il lavoratore autonomo proprietario e/o utilizzatore art. 2 comma 4 D.Lgs 81-2008
- c) Noleggiatore: Fermo restando gli obblighi del DL di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure (Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011).

QUANDO DEVE ESSERE FATTA LA RICHIESTA

La richiesta di verifica periodica deve essere fatta almeno 30 giorni prima della scadenza sulla base della periodicità stabilita per legge e riportata nell'elenco allegato VII del D.Lgs 81-2008.

MANCATA VERIFICA

Per la mancata richiesta di verifica periodica di cui all' art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/08, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro e del dirigente [Art. 87, co. 4, lett. b)].

COSTI VERIFICHE

Sono determinate dal Decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2012, di cui all'art. 3, comma 3, del DM 11 Aprile 2011.

[tariffario](#)

PERIODICITA' VERIFICHE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale

FORMAZIONE

In Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47 è stato pubblicato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni. L'Accordo è entrato in vigore in data 12/03/2013.

Le attrezzature di lavoro, riportate in Allegato VII del D.lgs. n.81/2008, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le seguenti: **gru a torre; gru su autocarro; autogrù; carrelli semoventi a braccio telescopico e PLE.**

Per quanto concerne l'utilizzo delle restanti attrezzature di lavoro, soggette al regime delle verifiche periodiche, è da rilevare che qualora le stesse per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari (p.e. gru a ponte, gru a bandiera, ecc.), il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservata ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D.lgs. n.81/2008).

CONTROLLI

E' l'attività di manutenzione finalizzata a garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Essa comprende ad esempio i controlli trimestrali delle funi/catene, i controlli iniziali, periodici, ecc ([approfondimento](#))